



REGOLAMENTO D'USO



Il seguente Regolamento è frutto di un processo partecipato, che ha visto coinvolti società civile e pubblica amministrazione. Il processo è stato sviluppato in seno al progetto *Verde Insubria-Olona*, promosso da Istituto Oikos, in collaborazione con il Parco Pineta e finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto si è posto l'obiettivo di rendere i PLIS operativi e la cittadinanza propositiva, organizzati e interconnessi.



Istituto Oikos: Stefania Mazzaracca, Cristina Tha, Federica Consilvio, Edoardo Esposito, Eugenio Carlini.

Parco Pineta: Gabriele Pozzi.

Con il contributo e sostegno del Comitato di Coordinamento del PLIS Rile Tenore Olona, dei tecnici comunali e dei gruppi di cittadini attivi che hanno partecipato al processo.

SOMMARIO

Finalità	6
ART. 1 Norme Generali	6
Norme di comportamento.....	6
ART. 2 Accessibilità	7
Sosta e parcheggio.....	7
ART. 3 Fruizione	8
ART. 4 Prelievo e gestione delle risorse.....	10
4.1 Gestione e tutela faunistica	10
4.2 Specie aliene invasive (IAS).....	10
4.3 Gestione Forestale.....	10
4.4 Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell’Olona	11
ART. 5 Reti ecologiche	11
Art. 5.1 Reticolo Idrico	12
Art. 5.2 Aree Umide	12
ART. 6 Agricoltura e paesaggio agricolo	12
6.1 Orti e fondi agricoli	13
ART. 7 Rifiuti	13
ART. 8 Disciplina della vigilanza	14
ART. 9 Sanzioni amministrative	15

GODETE DEL PAESAGGIO, dell'aria dei boschi, dell'incontro con gli animali, di un sano tempo libero.

I boschi vi ospitano per spezzare i tempi frenetici e darvi lo spazio di un cammino lento, un respiro profondo, un pensiero che depura la mente.

Avrete una piccola ma significativa occasione per riscattare la vostra persona dagli stress, fisici, psicologici ed interiori, che l'artificialità e la virtualità del nostro mondo odierno ci causano.

*Riportate **I VOSTRI SENSI A CONTATTO CON LA NATURA**, li nutrirete.*

Annusate i boschi, ascoltate i suoni della natura, regalatevi momenti di ascolto e di silenzio.

*Abbiate cura che **LA VOSTRA IMPRONTA SIA LEGGERA**, sarete collaboratori affinché questa ricchezza rimanga viva ed in buona salute.*

IL PARCO LAVORA PER IL POSITIVO VALORE DI CONSERVARE, cioè tutelare e gestire la grande eredità verde di un territorio prezioso.

In Lombardia, i PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) sono stati riconosciuti con la L.R. 86/1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale". Nell'art. 34 vengono definiti come *aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati.*

Data la DGR 8/6148 del 12.12.2007 "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale" i Regolamenti d'Uso sono *omogenei su tutto il territorio del parco e attengono alle modalità di accesso e fruizione, di prelievo e uso delle risorse, nel rispetto delle competenze assegnate ai Comuni dall'ordinamento e tenuto conto delle competenze di altri soggetti, fra cui la Provincia.*

Premesse

1. le aree inserite all'interno del perimetro del Parco Rile Tenore Olona sono state individuate mediante preventivo studio di fattibilità e approvate successivamente dai Comuni interessati con propria Deliberazione di Consiglio Comunale. L'istituzione del PLIS è avvenuta a mezzo DGR 7/6296 del 01.10.2001, con il riconoscimento del perimetro comprendente i territori dei Comuni di Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Castelseprio, Castiglione Olona, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Oggiona con Santo Stefano; con DGP Varese n. 46 del 22.02.2006 è stata riconosciuta, ai sensi della L.R. 86/1983, l'area protetta Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona nei Comuni di Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lozza e Morazzone, successivamente ampliato ai comuni di Cairate, Cassano Magnago, Lonate Ceppino ed Oggiona con Santo Stefano, che hanno individuato il Comune di Castiglione Olona quale Ente capo-Convenzione;
2. da parte di ogni singolo Comune sono state approvate nello strumento urbanistico generale le varianti urbanistiche di recepimento attraverso la puntuale perimetrazione e regolamentazione delle aree destinate a costituire il Parco;
3. i comuni, attraverso il convenzionamento, agiscono in sinergia per i seguenti obiettivi di tutela:
 - a. conservazione degli ambienti naturali esistenti, con particolare attenzione alle zone umide significative;
 - b. recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione;
 - c. salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
 - d. fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale ed annesse attività sportive che siano rispettose dell'ambiente protetto;
 - e. integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto e insediamenti;
 - f. raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi dedicati;
 - g. forme di collaborazione e partecipazione di Enti, Associazioni e Privati, atte a concertare le varie modalità di utilizzo e valorizzazione, attraverso convenzionamenti o accordi;
 - h. la vigilanza e controllo attraverso la polizia locale ed il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla L.R. 9/2005 così come modificata e integrata dalla L.R. 14/2008 e s.m.i.;
4. dato il processo avviato da Regione Lombardia di riorganizzazione del sistema delle aree protette con la L.R. 28/2016 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", incentivando i processi di aggregazione e/o convenzionamento, il 13.11.2018 è stata firmata la Convenzione tra i comuni del PLIS Rile Tenore Olona e il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che viene così individuato quale Ente gestore del PLIS.
5. in riferimento alla DGR 8/6148 del 2007, il PLIS è un istituto che viene previsto e regolato dallo strumento urbanistico comunale e trova la propria previsione fondante negli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT). Gli obiettivi ambientali e le indicazioni contenute all'interno di questo Regolamento d'Uso possono influenzare i PGT comunali e auspicare a future norme specifiche per le aree ricadenti nel territorio del PLIS.

I Comitati di coordinamento sono lo strumento operativo per la gestione dei PLIS. Attraverso i comitati di coordinamento, organizzati dall'Ente gestore e dall'Ufficio Operativo del PLIS, vengono definiti periodicamente gli indirizzi generali di gestione del PLIS, aggiornati in nel punton1 del Vademecum. Al fine di valutare l'andamento della gestione ordinaria del PLIS, annualmente verranno valutati dei parametri selezionati al fine di avere un'indicazione dell'andamento gestionale del PLIS stesso.

FINALITÀ

Il presente Regolamento d'Uso disciplina le modalità di accesso, fruizione, prelievo e uso delle risorse dell'intero territorio del PLIS Rile Tenore Olona, nel rispetto delle competenze assegnate all'Ente gestore, ai Comuni aderenti e tenuto conto delle competenze delle Province e di Regione Lombardia.

Tutto ciò premesso si stabiliscono le seguenti norme.

ART. 1 NORME GENERALI

Le seguenti norme hanno valenza su tutto il territorio del PLIS Rile Tenore Olona.

In tutta l'area del Parco si applicano:

- L.N. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
- L.R. 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.m.i.;
- L.R. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- R.R. 5/2007 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)"

Si rimanda ai singoli PGT per le norme riguardanti le fasce di rispetto degli impianti per la radio diffusione e la radiocomunicazione.

Si rimanda sempre agli strumenti urbanistici per le norme attinenti gli aspetti geologici e le fasce di rispetto idraulico.

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole, la proprietà pubblica e quella privata.
2. Tutti i percorsi autorizzati, le attrezzature pubbliche ed il verde pubblico sono fruibili da tutti per il tempo libero, le attività scientifiche e di studio, lo svolgimento di attività fisico- motorie e sociali.
3. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati al Parco personalmente e/o da persone a lui affidate nonché da animali o cose di cui abbia la custodia.
4. I cani vanno tenuti al guinzaglio.
5. Tutti sono tenuti a rispettare la natura ed in generale non sottrarre nulla all'ambiente.
6. Tutti sono tenuti a non sporcare, portando via i propri rifiuti o utilizzando i punti di raccolta differenziata.
7. Tutti sono tenuti a rispettare le indicazioni delle Guardie Ecologiche Volontarie preposte alla tutela ed al controllo del territorio.

Divieti specifici

Salvo quanto previsto dagli strumenti normativi e territoriali di livello superiore **è vietato**:

- accendere fuochi all'aperto, fatta eccezione per le finalità agricole e secondo le norme sovraordinate (si veda il punto 4 del paragrafo 4.2.4 del Vademecum per le indicazioni di cautela su l'accensione dei fuochi);
- è consentito l'uso dei barbecue solo all'interno delle aree attrezzate;
- utilizzare esplosivi o fiamme libere (ad esempio petardi, fuochi d'artificio, lanterne volanti);
- abbandonare animali domestici.

ART. 2 ACCESSIBILITÀ

Divieti specifici

- È vietato il transito dei mezzi motorizzati (ai sensi dell'art. 59, comma 3 e 4, L.R. 31/2008, titolo IV e dell'art. 4, comma 3, L.R. 5/2017) sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri a eccezione di:
 - mezzi di servizio;
 - mezzi necessari per la conduzione di fondi agricoli;
 - mezzi autorizzati dal regolamento comunale.
- È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nei boschi e nei pascoli (ai sensi dell'art. 59, comma 3 e 4, L.R. 31/2008, titolo IV e dell'art. 4, comma 4, della L.R. 5/2017), a eccezione di:
 - mezzi di servizio;
 - mezzi necessari per la conduzione di fondi agricoli;
 - mezzi autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle aree demaniali.
- Su tutto il territorio del Parco è vietato:
 - aprire nuove strade per il transito ai mezzi motorizzati salvo quelle previste dal PGT o approvate dal Consiglio Comunale dei singoli Comuni;
 - sopprimere, interrompere o deviare strade e/o sentieri, in assenza di autorizzazione del Comune competente previo parere tecnico dell'Ufficio Operativo del Parco e dell'Ufficio tecnico del Comune;
 - impiegare materiali artificiali per la manutenzione delle strade campestri e forestali, ad eccezione dell'impiego di materiale riciclato certificato (come materiale lapideo da cava (ghiaie, ciottoli, sabbie...) e inerti riciclati provenienti da demolizioni debitamente certificati) per la realizzazione di sottofondi drenanti e/o di sistemazioni idraulico-forestali, incluse le opere accessorie e temporanee per la loro realizzazione; tali materiali non sono comunque utilizzabili come strato di finitura;
 - calpestare e danneggiare le colture, gli incolti e i prati, presenti lungo le strade e i percorsi esistenti.

SOSTA E PARCHEGGIO

La sosta ed il parcheggio sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò opportunamente destinate. I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili e non devono intralciare i percorsi pedonali, le aree di stazionamento pedonale e le passerelle.

Sono esclusi dal divieto:

1. i mezzi motorizzati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada o dagli Enti proprietari;
2. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi o negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati;
3. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi attrezzati gestiti dai Comuni del Parco.

È vietato:

- sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici;
- bivaccare al di fuori delle aree di sosta attrezzate, se non autorizzati (vedi Art. 3 del presente documento);
- creare percorsi attrezzati e non, che comportino la modifica e la trasformazione del suolo in ambito boscato e sui percorsi esistenti, salvo previsione del PGT e opportuna compensazione.

Nel Vademecum, punto 2, sono presenti ulteriori indicazioni relative all'accessibilità.

ART. 3 FRUIZIONE

Il presente articolo disciplina l'utilizzo di tutte le infrastrutture predisposte dal PLIS al fine di valorizzare ed agevolare la fruizione del proprio territorio.

Il PLIS è dotato della propria rete sentieristica (appartenente o non appartenente alla REL), di bacheche informative e aree attrezzate, per la cui fruizione il PLIS fa propria la normativa specifica definita dalla L.R. 5/2017.

Sui percorsi inseriti nella REL è consentita *la circolazione a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati* (ai sensi dell'art.4, comma 5, L.R. 5/2017 e art. 5, comma 1, del R.R. 3/2017), nel rispetto della proprietà privata e delle aree coltivate.

1. **Campeggi e bivacchi:** all'interno del PLIS è consentito solo l'attendamento occasionale di gruppi scoutistici ed escursionistici ad esclusivo fine educativo e ricreativo. Questi devono richiedere:
 - a. il consenso scritto del proprietario o conduttore del fondo;
 - b. l'autorizzazione al PLIS tramite apposito modulo scaricabile dal sito <https://www.ateinsubriaolona.it/modulistica-pineta/richiesta-permesso-riprese-foto-video-duplicate-1/>); il PLIS si occuperà di informare e acquisire l'eventuale nulla osta vincolante da parte del Comune competente.

2. **Svolgimento di manifestazioni:**

Per l'organizzazione di qualsiasi evento all'interno del PLIS, si distinguono le casistiche riportate in questo paragrafo. A seconda della tipologia di manifestazione, si deve procedere con uno dei seguenti iter autorizzativi, almeno 30 giorni prima della data effettiva di svolgimento:

1. **manifestazioni che interessano i sentieri e le aree boscate del PLIS senza attività di competenza comunale:**
 - a. l'associazione richiede, tramite apposito modulo (scaricabile dal sito <https://www.ateinsubriaolona.it/modulistica-pineta/richiesta-permesso-riprese-foto-video-duplicate-1/>), l'autorizzazione all'Ufficio Operativo del PLIS, che si occupa di rilasciare il nulla osta mettendo in copia i Comuni interessati;

2. manifestazioni che interessano i sentieri e le aree boscate del PLIS con presenza di attività di competenza comunale:
 - a. l'associazione richiede tramite apposito modulo (scaricabile dal sito (<https://www.ateinsubriaolona.it/modulistica-pineta/richiesta-permesso-riprese-foto-video-duplicate-1/>)) l'autorizzazione all'Ufficio Operativo del PLIS, che si occupa di trasmetterlo ai singoli comuni interessati, dando indicazione all'associazione delle autorizzazioni da richiedere ai comuni (a seconda della natura della manifestazione);
 - b. il Comune rilascia le autorizzazioni di sua competenza direttamente al richiedente, mettendo in copia il PLIS;
 - c. il PLIS a sua volta rilascia il nulla osta di competenza, una volta verificata la presenza delle autorizzazioni necessarie fornite dai Comuni;
3. manifestazioni che NON interessano sentieri e aree boscate del PLIS: la competenza è esclusiva dei singoli Comuni interessati dalla manifestazione;
4. manifestazioni di mezzi motorizzati: l'autorizzazione va richiesta agli uffici regionali di UTR Insubria (Ente forestale competente). Ai sensi dell'art. 59, comma 4bis, L.R. 31/08, *i responsabili organizzativi devono curare la realizzazione di opere compensative, di pulizia e di manutenzione, previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare agli enti proprietari* per la copertura dei costi dei suddetti lavori;
5. attività di soft-air: come disciplinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 31.10.96, l'Associazione regolarmente costituita che intenda organizzare un'attività, sia temporanea che fissa, è tenuta preventivamente a:
 - a. ottenere il consenso firmato dei proprietari dei fondi interessati, previo parere dell'Ente gestore del PLIS;
 - b. richiedere il nulla-osta del Comune competente;
 - c. dare opportuna comunicazione alla Questura territorialmente competente, accertandosi che questa si occupi di avvisare anche tutte le altre Forze dell'Ordine della zona;
 - d. segnalare e delimitare con opportuni cartelli l'area di gioco, nonché posizionare opportuna cartellonistica informativa che avverta i passanti.

All'interno dell'area del PLIS, l'attività di soft-air:

- e. è consentita solo nelle aree classificate come "bosco" ai sensi della normativa regionale;
- f. è vietata nelle aree agricole coltivate, a prato o a riposo vegetativo, nonché ad una distanza inferiore a 10 metri da corsi d'acqua e altre aree umide (stagni e risorgive);
- g. è vietata sul sedime delle strade campestri e forestali interne al Parco (comunali, consorziali, vicinali o interpoderali).

L'Associazione organizzatrice del *soft-air* deve controllare che i partecipanti utilizzino solo pallini biodegradabili e che il trasporto delle attrezzature di gioco avvenga in apposite sacche.

Sia per le attività di cui al punto 1 e al punto 2 del presente articolo, nel caso sia prevista l'installazione in bosco di manufatti per la creazione di campi di gioco/gara è necessario richiedere *Autorizzazione alla Trasformazione del Bosco* a UTR Insubria (Ente forestale di riferimento).

Qualora la manifestazione preveda l'installazione di segnaletica temporanea specifica, questa deve:

- o non danneggiare lo stato della vegetazione evitando l'uso di vernici e chiodi sugli alberi;
- o essere rimossa entro 7 giorni dal termine della stessa manifestazione.

Nel Vademecum, punto 3, sono presenti ulteriori indicazioni relative alla fruizione.

ART. 4 PRELIEVO E GESTIONE DELLE RISORSE

Le attività di prelievo delle risorse ambientali (attività agricola, selvicolturale, piccola fauna, pesca, flora e vegetazione spontanea e funghi) del PLIS sono disciplinate dalle disposizioni vigenti di carattere regionale e provinciale come indicato nel Vademecum, punto 4.

4.1 GESTIONE E TUTELA FAUNISTICA

La gestione faunistica è disciplinata dalle disposizioni vigenti di carattere regionale e provinciale, in particolare dalla Legge Regionale n. 26/1993 e s.m.i. per l'attività venatoria.

Salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore:

- in riferimento all'art. 21, comma o, L.N. 157/92 e s.m.i. **è vietato prendere o detenere nidi, uova e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli.** Sono fatti salvi:
 - l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree in cui tali attività sono consentite;
 - eventuali interventi di carattere igienico sanitario e interventi di controllo della fauna selvatica;
 - attività e catture a scopo scientifico autorizzate da Regione Lombardia su parere ISPRA (approfondimento nel Vademecum, punto 4.1.1).

Nel Vademecum, punto 4.1.2, sono presenti ulteriori indicazioni relative alle buone pratiche per interventi a favore della fauna.

4.2 SPECIE ALIENE INVASIVE (IAS)

Sono aliene invasive (*Invasive Alien Species*) specie di animali e piante originarie di altre regioni geografiche, introdotte sul territorio nazionale in modo accidentale o volontario e che sono riuscite a costituire e mantenere popolazioni vitali, insediate talmente bene da rappresentare una minaccia.

È vietato introdurre in natura specie alloctone in riferimento alla Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene e invasive approvata con DGR 7387 del 21.11.22.

Nel Vademecum, punto 4.1.3, sono disponibili approfondimenti relativi alle specie aliene invasive e alla Strategia regionale e i collegamenti alla "Lista Nera delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" aggiornata al 2019 della Regione Lombardia.

4.3 GESTIONE FORESTALE

Il bosco viene definito come tale in base alla L.R. 31/2008, art. 42 e come tale è sottoposto a tutela ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. (D.lgs. 42/2004, art. 142, comma g); in particolare i Piani di Indirizzo Forestale individuano e delimitano le aree qualificate bosco oltre ad essere uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato e di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale.

Sono considerate attività selvicolturali tutti gli interventi relativi alla gestione forestale (art. 50, L.R. 31/2008) e devono essere conformi alle norme forestali regionali approvate con R.R. 05/2007; tale Regolamento disciplina caratteristiche e criteri per il taglio, il divieto di impiego di specie esotiche e i contenuti e la disciplina della denuncia di attività. Per l'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è necessario presentare l'istanza di taglio all'Ente competente. È possibile scaricare la modulistica necessaria dal sito ATE Insubria Olona ([Home ATE | Insubria-Olona \(ateinsubriaolona.it\)](http://HomeATE|Insubria-Olona(ateinsubriaolona.it))) nella sezione Download - Modulistica.

Enti competenti a cui presentare l'istanza di taglio:

- uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Regione Lombardia (AFCP);
- Comunità Montane;
- Enti che gestiscono Parchi regionali o riserve regionali;
- Ente Regionale Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
- Sede TERitoriale della Regione Lombardia (S.TER.) di Varese;
- amministrazioni comunali abilitate (Ufficio Comunale taglio boschi).

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono competenti, in base all'art. 61 della L.R. 31/2008, ad effettuare la vigilanza e l'accertamento delle violazioni relative ai danni alle superfici forestali (vedi art. 8 Disciplina della vigilanza).

La gestione e manutenzione di piante in giardini e/o parchi privati di abitazioni e insediamenti produttivi sul territorio del PLIS devono seguire le indicazioni date dal Regolamento del Verde del Comune di competenza.

Nel Vademecum, punto 4.2, sono presenti ulteriori indicazioni relative al taglio e alle buone pratiche per la tutela della biodiversità.

4.4 MONUMENTO NATURALE GONFOLITE E FORRE DELL'OLONA

La finalità del Monumento Naturale è quella di conservare e valorizzare un'area caratterizzata da affioramenti della gonfolite miocenica e di particolare pregio naturalistico e scientifico, che la distinguono dal restante aggregato dei terrazzi fluvioglaciali dell'alta pianura.

L'Ente Gestore provvede alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione di tabelle segnaletiche, la valorizzazione ed il ripristino del Monumento Naturale.

All'interno del Monumento Naturale vigono le medesime norme, valide per il territorio del PLIS. In aggiunta è vietato:

- realizzare edifici, costruire recinzioni fisse, costruire strade ed infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto nei programmi di gestione;
- coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare attività che comportino modifiche sostanziali alla morfologia del suolo;
- effettuare studi, ricerche scientifiche che comportino prelievi in natura e frequentazioni senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità del Monumento Naturale.

ART. 5 RETI ECOLOGICHE

L'obiettivo di una rete ecologica è quello di offrire alle popolazioni che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte. Sono elementi costitutivi delle reti ecologiche:

- il sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000;
- le fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari;
- gli elementi di permeabilità quali agroecosistemi e aree verdi periurbane.

ART. 5.1 RETICOLO IDRICO

All'interno del PLIS è **vietato**:

- modificare il corso, il regime e la composizione chimica delle acque, deviare ed occultare corsi d'acqua, risorgive e canali, prelevare e derivare acqua dal reticolo idrico principale e minore o modificare l'assetto idrografico ed idrogeologico in assenza di apposita autorizzazione delle autorità competenti come definito dalla L.R. 31/2008;
- il deposito temporaneo di rifiuti (come definito dall'art. 183, comma 1, lettera bb e dall' art. 185-bis del D. Lgs. 152/06);
- il deposito di sostanze pericolose e materiali a cielo aperto.

Nel Vademecum, punto 5.1, sono presenti ulteriori indicazioni relative a definizioni e competenze riguardanti il reticolo idrico.

ART. 5.2 AREE UMIDE

Per aree umide si intendono le zone con presenza di acqua in grado di fornire un habitat stabile e duraturo, escludendo quindi le aree con caratteristiche effimere.

È vietato:

- distruggere o alterare zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fasce ripariali;
- bonificare, riempire e alterare le zone stesse;
- attuare interventi che modifichino la composizione delle acque.

Nel Vademecum, punto 5.2, sono presenti ulteriori approfondimenti sulla gestione delle aree umide.

ART. 6 AGRICOLTURA E PAESAGGIO AGRICOLO

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività agricola e la tutela del paesaggio agricolo occorre fare riferimento a quanto disciplinato dai PGT dei Comuni appartenenti al Parco.

Salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore, è **vietato**:

- bruciare la vegetazione ed usare diserbanti per la pulizia dei canali e fossi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 10/2008;
- effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali e sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. 5/2004.

6.1 ORTI E FONDI AGRICOLI

1. L'installazione di orti e i relativi capanni per ricovero attrezzi è consentita secondo le norme previste dallo strumento urbanistico (PGT) di ciascun Comune. Gli orti devono attenersi alle regole di decoro.
2. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche.
3. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
4. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, preferibilmente con riferimento all'impiego delle specie arboree ed arbustive individuate nel Vademecum, punto 7.
5. In tutto il territorio del Parco, le recinzioni dei fondi agricoli, degli orti e degli allevamenti di animali adiacenti all'edificato agricolo, nonché degli orti ricreativi familiari, sono regolati dalle modalità e procedure stabilite dalle norme e dai regolamenti comunali competenti il territorio. Di seguito le indicazioni relative all'installazione delle recinzioni all'interno del PLIS:
 - a. la realizzazione delle recinzioni in ambito destinato all'agricoltura è normata dal PGT e dal Regolamento Edilizio di ciascun comune, limitatamente alle aree edificate (fabbricati residenziali o produttivi agricoli isolati);
 - b. per consentire l'utilizzo agrosilvopastorale ed in generale la fruibilità del Parco nessun fondo deve essere privato della possibilità di accesso, pertanto gli accessi e i percorsi in territorio rurale esistenti vanno mantenuti e in caso di modifiche di questi ultimi, devono essere individuati nuovi accessi e percorsi sostitutivi, previa acquisizione dell'assenso degli altri proprietari aventi diritto;
 - c. qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, si indicano le specie idonee nel Vademecum, punto 7.

Nel Vademecum, punto 6, sono presenti i seguenti approfondimenti:

- 6.1: recinzioni e rapporto con la fauna selvatica**
- 6.2: pascolo vagante e greggi**
- 6.3: apicoltura**
- 6.4: prodotti fitosanitari**
- 6.5: lotta alle zanzare**
- 6.6: siepi, filari e macchie boscate**

Nel Vademecum, punto 7, sono presenti indicazioni relative alle specie vegetali idonee per la creazione di siepi, zone boschive e/o per il recupero ambientale.

ART. 7 RIFIUTI

La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati è disciplinata dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale".

Nel territorio del PLIS è **vietato**:

- l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1, art. 192, D.lgs. 152/06);
- l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2, art. 192, D.lgs. 152/06);
- il deposito temporaneo di rifiuti (come definito dall'art. 183, comma 1, lettera bb), con esclusione del letame maturo e degli scarti delle patate originarie dal bosco. Le condizioni per cui è concesso il deposito temporaneo prima della raccolta sono definite dall'Art. 185-bis del D.Lgs. 152/06.

Inoltre, sempre secondo l'art. 192, comma 3, chiunque violi i divieti di cui sopra è *tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

Si raccomanda al proprietario del terreno, che dovesse rilevare la presenza di rifiuti e altre sostanze inquinanti, di esporre denuncia del fatto presso le forze dell'ordine per dimostrare la non colpevolezza nell'abbandono dei rifiuti.

ART. 8 DISCIPLINA DELLA VIGILANZA

1. Nel Parco la vigilanza è esercitata dalle GEV - Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dal Coordinamento dei PLIS dell'Insubria-Olona (costituito tra i Parchi Rile-Tenore-Olona, Medio Olona e Bosco del Rugareto), per i settori di competenza, ai sensi della L.R. 9/05 così come modificata e integrata dalla L.R. 14/08 e s.m.i. e secondo quanto disciplinato dal DPGR n. 3832 del 21.04.09 "Individuazione degli ambiti di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie" nel quale sono individuati gli ambiti di competenza dei poteri di accertamento delle Guardie Ecologiche Volontarie tra cui:
 - aree regionali protette (L.R. 86/1983);
 - tutela della fauna minore e della flora spontanea (L.R. 10/2008);
 - ricerca e raccolta minerali da collezione (L.R. 2/1989);
 - coltivazione sostanze minerali da collezione (L.R. 14/1998);
 - raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati (L.R. 31/2008);
 - raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati (L.R. 31/2008);
 - disciplina del settore apistico (L.R. 5/2004);
 - tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale (L.R. 31/2008);
 - disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie (Regolamento n. 3/2006);
 - accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904 e 2669/1937;
 - rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio (D. lgs. 152/2006);
2. la vigilanza è esercitata altresì dal singolo Comune appartenente al Parco, sul territorio di sua competenza, attraverso i propri uffici di vigilanza e la Polizia Locale nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza;
3. il presente Regolamento si intende provvedimento di attuazione ai sensi dell'art. 26, L.R. 86/83 e s.m.i., con riferimento ai seguenti specifici divieti:
 - a) abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;

- b) accesso e transito con mezzi motorizzati sui sentieri di cui art 27, comma 1, della L.R. 86/83 e s.m.i. come definito da apposita cartografia approvata dal Comitato di Coordinamento e opportunamente evidenziato con apposita segnaletica;
- c) Danno ambientale in aree regionali protette di cui agli art. 27-30, L.R. 86/83 e s.m.i..

ART. 9 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 31, L.R. 86/83 e s.m.i., la competenza per l'irrogazione delle sanzioni spetta all'Ente gestore, nelle misure previste dagli art.28, 29 e 30 della medesima legge regionale.

Per le violazioni commesse nell'area del Parco si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali.

Le somme derivanti dalle sanzioni saranno destinate ad investimenti ed interventi per la manutenzione e la valorizzazione del territorio dei comuni aderenti al PLIS.

L'elenco per materia di cui sopra non esclude l'applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per le infrazioni commesse.

Contenuti del Vademecum:

- 1. Indirizzi di gestione**
- 2. Accessibilità**
- 3. Fruizione**
- 4. Indicazioni per il prelievo e la gestione delle risorse**
- 5. Reti ecologiche**
- 6. Agricoltura e Paesaggio agricolo**
- 7. Elenco di specie vegetali idonee per la creazione di siepi, zone boschive e/o per il recupero ambientale**
- 8. Convenzioni e acquisizione delle aree**